

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 19

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FUSARO, ORSINI GIANFRANCO

Presentata il 20 giugno 1979

Adeguamento dei sovracanonici dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, che costituisce il logico presupposto della presente proposta di legge, veniva introdotta per la prima volta nel sistema della nostra legislazione, il concetto di « bacino imbrifero montano ». Lo scopo della norma era quello di assoggettare, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione, i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro di un bacino imbrifero montano.

Ad una tale decisione si era giunti perché i comuni rivieraschi dei corsi d'acqua

pubblica in montagna erano scarsamente dotati di mezzi finanziari e pertanto non erano in grado, nella maggior parte dei casi, di usufruire del beneficio della « riserva di energia » previsto dall'articolo 52 del citato testo unico, non potendo essi provvedere né alla costruzione della linea, né alla trasformazione dell'energia loro riservata. Praticamente le grandi industrie elettriche erano e sono tenute a dare in denaro quello che prima erano obbligate a corrispondere in natura, cioè in energia elettrica.

Giova qui ricordare che nella logica delle disposizioni del testo unico sulle acque ed in quelle previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, mai si ebbe il minimo dubbio che la riserva di energia e la concessione del sovracanone non costituissero indennizzo in favore di quei comuni, cui

venne sottratto quel bene rappresentato dalle acque correnti nella loro immediatezza. È sufficiente ricordare che le vertenze in materia di sovracani sono sempre state riconosciute da una giurisprudenza, che si è conservata assolutamente costante, di competenza esclusiva del Tribunale delle Acque, in quanto comprese tra tutte quelle controversie che hanno per oggetto qualunque diritto relativo alla derivazione ed alla utilizzazione di acque pubbliche.

È inoltre del tutto pacifico in giurisprudenza che il sovracane è il corrispettivo dell'uso delle acque demaniali e non un tributo, come ha ripetutamente rilevato la Suprema Corte di Cassazione (29 maggio 1969, n. 1893, in *Foro Amm.* 1970, I, 1, 78; 20 gennaio 1970, n. 112, in *Foro Amm.* 1970, I, 1, 592).

Va ancora precisato che il sovracane costituisce una entrata comunale, nel senso che si tratta di un prelievo finanziario per la legge 27 dicembre 1953, n. 959, a destinazione predeterminata e del quale beneficiano i comuni direttamente, o attraverso i loro consorzi.

Questa entrata è una entrata pubblica a destinazione specifica in quanto, nel caso in cui beneficiano i consorzi, questi debbono impiegare il fondo comune costituito dai sovracani « esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato in esecuzione dei programmi annuali di investimento » (articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959).

Va pure ricordato che la maggior parte dei comuni, già rivieraschi per l'articolo 52 del testo unico sulle acque, si costituirono in consorzi. Questi furono molto numerosi e sorsero in quelle valli nelle quali esistevano impianti per la produzione di energia elettrica assoggettati al pagamento del sovracane. Essi impiegarono il 78 per cento del gettito complessivo annuo del sovracane in investimenti secondo linee programmatiche che si erano date in forma di legge. I modi dell'investimento consortile sono gli stessi che si

hanno nel settore statale: spesa a totale carico dell'ente erogatore, contributi sulle opere decise o realizzate d'intesa con il consorzio da parte dei comuni soci; interventi per ridurre il costo dei mutui o degli interessi sugli stessi; assistenza con contributi a fondo perduto specialmente nel settore agricolo. I consorzi quindi si erano e sono inseriti nella multiforme realtà economica e sociale delle nostre vallate. Essi operano nel quadro dei vari organismi amministrativi, ponendosi come componente armonica per il raggiungimento di quel progresso per cui furono creati e, adeguandosi alla dinamica della nostra legislazione, si sono rivelati validi collaboratori della programmazione.

Ora per poter fare fronte alle sempre crescenti esigenze dei consorzi e dei comuni occorre che i sovracani siano sufficientemente rivalutati rispetto all'attuale potere di acquisto della moneta che in questi ultimi tempi è andata continuamente diminuendo. Si propone quindi di elevare il sovracane, di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, a lire 3.600 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa.

Analogo adeguamento va attuato per i sovracani previsti per i comuni rivieraschi dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175, e successive modificazioni. Di questo sovracane si propone la misura massima di lire 2.000 per chilowatt nominale medio concesso.

Inoltre si prospetta l'ipotesi in cui i concessionari con una certa potenza concessa producano più energia; in tale caso si pone il problema dell'accertamento dell'energia effettivamente prodotta; per un tale accertamento si propone l'intervento del Ministero dei lavori pubblici, il quale dovrà anche determinare i moduli d'acqua che devono essere lasciati scorrere nell'alveo naturale.

Queste le ragioni, onorevoli colleghi, che hanno determinato i proponenti a presentare la presente proposta di legge che confidiamo trovi il vostro consenso e una vostra sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura del sovracanone annuo, dovuto dai concessionari di acque per produzione di forza motrice, di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è elevata a lire 3.600 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

ART. 2.

L'importo dei sovracanoni, previsti dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, non può superare la somma di lire 2.000 per chilowatt di potenza nominale media concessa.

ART. 3.

A richiesta dei comuni interessati, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede alla revisione delle concessioni idroelettriche per la precisa determinazione del sovracanone in relazione all'effettiva potenza prodotta da ciascun impianto idroelettrico.

In tale sede saranno stabiliti i quantitativi minimi di acqua da lasciare defluire in continuità nel corso naturale per le esigenze delle popolazioni interessate.